

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In data 13 dicembre 2010 il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - per il tramite dell'intermediario convenuto (mandatario dell'istituto mutuante) - di nominali € 23.787,22, da rimborsare in centoventi rate di € 233,00 ciascuna mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile. Estinto anticipatamente il prestito, previo pagamento del debito residuo liquidato nel conteggio predisposto dall'intermediario convenuto in data 19 maggio 2015, il cedente ha contestato la congruità del rendiconto nella misura in cui è stato negato l'equo rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti in sede di erogazione del credito. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle predette voci di costo, dal medesimo complessivamente quantificate in € 1.964,68, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Il ricorrente invoca, altresì, la rifusione delle spese di assistenza difensiva. Entro il termine di rito previsto dalla presente procedura l'intermediario convenuto non ha presentato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla restituzione della parte non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti in relazione al



finanziamento anticipatamente estinto, in attuazione del principio di equa riduzione dei costi del credito sancito dall'art. 125-sexies, TUB.

Nella fattispecie a carico del medesimo risultano addebitati i seguenti oneri rilevanti ai fini della decisione: € 139,80 per "commissioni bancarie"; € 2.812,78 per "commissioni di intermediazione"; € 1.025,85 per "premi assicurativi (rischio vita)".

Con riferimento alle commissioni (di cui alle lett. F e G del prospetto recante "condizioni economiche e modalità di rimborso del finanziamento" posto a frontespizio del contratto), secondo l'art. 5 delle condizioni generali del negozio *de quo*, detti oneri remunerano cumulativamente attività eterogenee (cd. up-front e recurring), senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea, anche sotto il profilo contabile, a distinguere chiaramente le componenti riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto. A tale ultimo riguardo rilevano: "gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi; il compenso per tutte le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per l'istruttoria, il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. non riscosso per riscosso)". Sicché, l'opacità che connota siffatta formulazione pattizia, anche alla luce della recente posizione condivisa dai Collegi territoriali dell'Arbitro, disattende gli obblighi di trasparenza imposti dalle normative di settore (cfr. Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod., Sez. VII, par. 5.2.1.) nella misura in cui non consente, tra l'altro, di ricostruire la proporzionalità tra adempimenti genericamente descritti ed entità dei costi correlati; né la clausola di cui all'art. 14 del regolamento contrattuale può ritenersi idonea a colmare le lacune riscontrate in punto di trasparenza, posto che la preventiva quantificazione di un importo fisso restituibile a titolo di "oneri inclusi nelle commissioni di intermediazione" (nella specie pari a € 3,83 "per ogni rata non scaduta"), alla quale non corrisponde un'adeguata descrizione delle attività remunerate, non appare coerente con le singole operazioni economiche poste in essere tra le parti (cfr. ABF Napoli, Dec. nn. 6758/15, 6840/15; n. 215/16, 2584/16).

Ciò comporta, in linea con il consolidato orientamento tracciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. ABF, Dec. nn. 6167/14, 5031/17), l'adozione del regime stabilito per le spese *recurring* e, per l'effetto, il diritto del ricorrente al rimborso pro-rata delle commissioni in parola in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (n. 67 rate residue su n. 120 previste in origine).

Medesimo diritto restitutorio è ravvisabile con riferimento al costo del contratto di assicurazione stipulato a fronte del rischio di inadempimento (per decesso) del mutuatario, in virtù del collegamento negoziale esistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione sottoscritto a protezione del credito, che legittima il ristoro delle quote di premio non maturate a favore del soggetto finanziato, a seguito dell'estensione del recesso dal contratto di prestito al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Dec. n. 6167/2014, cit.).

Per quanto innanzi, al netto della decurtazione operata sul debito residuo liquidato nel conto di estinzione nella misura di € 256,61, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo complessivo richiesto, pari a € 1.964,68 (di cui: € 78,06 a titolo di "commissioni bancarie"; € 1.313,85 a titolo di "commissioni di intermediazione"; € 572,77 per "premi assicurativi"), oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Non è invece possibile ammettere la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta avente come oggetto della prestazione una somma di denaro soggetta, ex art. 1227 c.c., al principio nominalistico, alla stregua del quale le eventuali variazioni del valore reale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della moneta non hanno alcuna incidenza sull'importo della prestazione, dovendo essere sempre corrisposta la somma originariamente indicata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1995, n. 634).

Si rigetta l'istanza di rifusione delle spese di assistenza difensiva in considerazione del carattere seriale della questione trattata (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.964,68, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO